

**CONVENZIONE TRA
COMUNE DI SINNAI
e
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MA.SI.SE.**

L'anno duemilaundici, il giorno ___ del mese di _____ nella sede Municipale, sono personalmente comparsi:

- ▶ l'Ing. Silvia Serra, Responsabile del Settore Urbanistica e Edilizia Pubblica del Comune di Sinnai, la quale dichiara di agire nel presente atto in virtù di incarico conferitogli dal Sindaco, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Sinnai, il cui codice fiscale è 80014650925;
- ▶ il Sig. Luciano Bernardi, nato a Bracciano il 18/05/1942 e residente a Sinnai in via Tiepolo n. 28, il quale dichiara di agire nel presente atto in qualità di presidente *pro tempore* e rappresentante legale dell'Associazione "MA.SI.SE. – A.R.V.P.C. Associazione Regionale Volontari della Protezione Civile, o.n.l.u.s." (nel prosieguo chiamata anche "Associazione MA.SI.SE" e/o "contraente") con sede in Sinnai, via Caravaggio n. 7/11, codice fiscale 92036100920, iscritta al n.14 del Registro Generale Regionale del Volontariato di cui alla L.R. n. 39/1993 (Settore Ambiente, Sezione Protezione Civile) con decorrenza dal 15/02/1993.

PREMESSO:

- che la convenzione stipulata tra le stesse parti il 30.05.2006 è scaduta il 31/12/2010;
- che con la deliberazione della Giunta Comunale di Sinnai n. ___ del _____ è stato rinnovato l'affidamento alla Associazione MA.SI.SE. l'incarico di Struttura Comunale di Protezione Civile;
- che con deliberazioni della Giunta Comunale di Sinnai n. __ e n. ___ del _____ è stato approvato il Piano di riparto dei finanziamenti rispettivamente per spese correnti per la realizzazione di iniziative di Protezione Civile e per spese di investimento alle Associazioni di Protezione Civile e di volontariato per l'anno 2011;
- che con le predette deliberazioni sono state assegnate alla Associazione Ma. Si. Se. le somme di:
 - o € _____ per la realizzazione del programma di servizio "Struttura comunale di Protezione Civile";
 - o € _____ per la realizzazione di programmi di investimento;

VISTE la Legge 11 agosto 1991, n. 266 e la Legge Regionale 13 settembre 1993, n. 39;

tra le parti come sopra costituite si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1. Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione è finalizzata all'attuazione e allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) **PREVISIONE:** rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati interessanti la identificazione dei rischi funzionali alla predisposizione di programmi e piani comunali di protezione civile;
- b) **PREVENZIONE:** evitare o ridurre le possibilità che si verifichino danni alle persone, animali e cose conseguenti ad eventi naturali connessi all'attività dell'uomo;
- c) **SOCCORSO:** nell'evento straordinario e di emergenza, attuare interventi diretti ad assicurare ogni forma di prima assistenza alla popolazione colpita.

Articolo 2. Normativa di riferimento

L'Associazione interviene su specifica richiesta dell'autorità competente e in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'art. 108, lettera c), del D.Lgs. n. 112/1998.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla Legge n. 225/1992, artt. 2, 3, 15 e 18, e al D.P.R. 8 febbraio 2001 n. 194, artt. 9, 10 e 11.

Relativamente alle azioni del programma finanziato, le parti fanno riferimento alle disposizioni della Legge 11 agosto 1991, n. 266 e della Legge Regionale 13 settembre 1993, n. 39 e successive modifiche e integrazioni, al Regolamento Comunale per le concessioni di cui all'art. 12 della Legge n. 241/1990 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 dell'8 febbraio 1991 e successive modifiche e integrazioni, nonché alle norme del Testo Unico della disciplina degli Enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in genere a tutta la vigente normativa in materia di Protezione Civile.

In virtù del presente articolo le norme richiamate costituiscono, sebbene non allegate, parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 3. Denominazione e contenuti del programma

L'Amministrazione affida al Contraente l'attuazione del programma di servizio denominato "Struttura Comunale di Protezione Civile", così articolato:

- gestione della Struttura Comunale di Protezione Civile con presidio diurno della stessa;
- attività di prevenzione e lotta antincendio;
- soccorso alla popolazione colpita da eventi fronteggiabili in via ordinaria;
- controllo e difesa del territorio, dei beni ambientali e archeologici; monitoraggio dei corsi d'acqua.

Cause di forza maggiore, rappresentate da emergenze di tipo B e C (internazionali, nazionali, regionali e provinciali), hanno la priorità rispetto al servizio ordinario.

Articolo 4. Onere complessivo del programma di servizio e di investimento

L'importo complessivo del finanziamento finalizzato alla realizzazione di interventi di Protezione Civile a carico dell'Amministrazione è determinato annualmente in sede di approvazione del piano di riparto dei finanziamenti alle Associazioni operanti nel settore della Protezione civile.

Per l'anno 2011 gli importi sono i seguenti:

Programma di servizio per il mantenimento della struttura, costituito dalle spese di cui al successivo art. 7, lettera a): € _____ (_____/00)

Programma di investimento e consolidamento, costituito dalle spese di cui al successivo art. 7, lettera b): € _____(_____/00)

L'eventuale variazione, in aumento o in diminuzione, degli importi assegnati non comporta revisione della presente convenzione; l'Associazione sarà chiamata a sottoscrivere una dichiarazione di accettazione degli importi come rideterminati.

Allo stesso modo si procederà per l'assegnazione dei finanziamenti per i successivi anni di validità della presente convenzione.

Articolo 5. Rapporto

Il Comune di Sinnai si avvale, per la gestione della Struttura Comunale di Protezione Civile, della collaborazione qualificata dell'Associazione Ma.Si.Se. per le attività di cui agli artt. 1 e 3 della presente Convenzione, con funzioni integrative delle prestazioni rese dal Comune nelle attività ordinarie, e – su richiesta dell'Amministrazione o nell'ambito di piani operativi concordati tra le parti, che disciplinano le modalità delle prestazioni di supporto e di coordinamento – nelle attività straordinarie programmate.

Per queste attività, il Comune fornisce all'Associazione le strutture e gli strumenti operativi necessari, gli uomini, i mezzi e le attrezzature nella sua disponibilità utili per le varie tipologie di interventi, e i dati di conoscenza disponibili, al fine di perseguire l'attuazione dei programmi di cui alla presente convenzione.

L'Associazione si impegna ad attuare il programma finanziato attraverso lo svolgimento con continuità delle azioni oggetto del rapporto collaborativo, mettendo a disposizione il personale volontario, le attrezzature e i mezzi in dotazione, sia di proprietà dell'Associazione stessa che ad essa affidate.

Al fine dello svolgimento dell'attività, la concessione all'Associazione di mezzi, attrezzature e locali da parte del Comune verrà disciplinata da altra convenzione.

Articolo 6. Verifiche

L'Associazione comunica preventivamente al Sindaco, presso il Servizio Protezione Civile, qualsiasi variazione alle azioni comprese nel programma concordato. Ove, peraltro, si trovasse per particolari motivi nell'impossibilità di effettuare la suddetta comunicazione preventiva, l'Associazione potrà comunque assumere le iniziative necessarie a garantire una maggiore efficienza o efficacia dell'attività, fermo restando l'obbligo di darne notizia senza ritardo all'autorità comunale di Protezione Civile.

L'Associazione si impegna:

- ❑ a svolgere il servizio affidato nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, assumendo un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia e operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima, la fiducia e il rispetto della collettività, la cui collaborazione deve intendersi essenziale per un migliore esercizio dei compiti affidati;
- ❑ a rendicontare fedelmente le spese sostenute, nei termini previsti dal successivo articolo 7.

L'Amministrazione si impegna:

- ❑ ad assicurare la disponibilità degli strumenti necessari all'Associazione per il suo concorso nelle attività di supporto;
- ❑ a fornire ampia collaborazione per la realizzazione dei programmi concordati;
- ❑ a erogare i finanziamenti (programma di servizio e di consolidamento e investimento) nei tempi previsti nel successivo articolo 7.

Articolo 7. Erogazioni del finanziamento

- a) Il finanziamento relativo ai programmi di servizio viene erogato annualmente e per il periodo della validità della convenzione, con le seguenti modalità:

- il **15%** dell'importo complessivo dei finanziamenti viene erogato dall'amministrazione comunale quale anticipo annuo della presente convenzione all'atto della stipula della stessa;
- il **55%** dell'importo complessivo dei finanziamenti viene erogato dopo l'accertamento di esecuzione del 50% del programma operativo concordato;
- l'ulteriore quota del **30%** dell'importo complessivo dei finanziamenti viene liquidata dopo la conclusione dell'ultima fase operativa, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della relazione illustrativa delle attività espletate nell'ambito del programma convenzionato, del resoconto oggettivo delle spese sostenute e della rendicontazione completa delle spese finanziate con il contributo concesso dal Comune.

b) Il finanziamento del **Programma di investimento** annuale viene erogato annualmente e per il periodo di validità della convenzione, con le seguenti modalità:

- il **20%** del prezzo dei beni da acquistare, nei limiti del 20% del finanziamento assegnato, viene erogato dall'Amministrazione comunale quale anticipo entro 30 giorni dalla presentazione degli ordini di acquisto, sempre che sia stato adottato il piano di riparto dei finanziamenti per spese di investimento;
- il restante **80%** viene erogato, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, dietro presentazione di fatture o altre pezze giustificative che dimostrino l'avvenuto pagamento del prezzo dei beni acquistati.

Al momento del riscontro della rendicontazione delle spese, che sarà effettuato da un Funzionario del Comune sulle pezze giustificative esibite dall'Associazione, sull'originale di ciascuna fattura, ricevuta o altra pezza giustificativa dovrà essere apposta una dichiarazione sostitutiva dal legale rappresentante dell'Associazione contenente la seguente dicitura: "Trattasi di acquisti/servizi effettuati integralmente/per quota pari al....% con finanziamenti del Comune di Sinnai".

Le liquidazioni dei finanziamenti dei programmi di servizio e di consolidamento e sviluppo sono sottoposte alle seguenti condizioni:

- entro il termine di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento l'Associazione ha l'obbligo di produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante dalla quale risulti che "Tutte le pezze giustificative presentate a rendiconto in relazione all'attività convenzionata sono state integrate nel bilancio consuntivo approvato dall'Assemblea in data ___/___/___";
- in relazione alle spese rimborsate dal Comune di Sinnai, l'Associazione dichiara che non ha ottenuto altri finanziamenti, né ha in corso procedimenti finalizzati all'erogazione di altri finanziamenti, per gli stessi motivi".

L'inosservanza del presente obbligo costituisce grave inadempimento ed è motivo di decadenza della validità della convenzione e di rivalsa.

Articolo 8. Voci di spesa e pezze giustificative

In relazione al **programma di servizio** approvato, sono ammesse a rimborso le seguenti voci di spesa per l'affidamento e la gestione:

- manutenzione dei locali;
- manutenzione ordinaria degli automezzi e delle attrezzature;
- assicurazioni (volontari, automezzi, attrezzature e beni);

- abbonamenti, quote di adesione, tasse di circolazione e revisione automezzi;
- materiali di consumo per: cancelleria, pulizia, ufficio, spese postali, etc;
- carburanti e lubrificanti dei mezzi e delle attrezzature;
- rimborsi spese e/o per il valore dei turni di servizio;
- viveri e ristori;
- spese mediche per idoneità fisica all'impiego antincendio e protezione civile;
- acquisto di beni durevoli di modico valore, non superiori a € 800,00 IVA compresa, cadauno.

Le spese relative alle utenze elettriche e telefoniche degli immobili concessi all'Associazione sono sostenuti direttamente dall'amministrazione comunale, che provvede poi a detrarre da quanto assegnato all'Associazione in sede degli atti di liquidazione di cui al comma a) dell'art. 7.

In relazione al **programma di consolidamento e sviluppo** approvato, sono ammesse a rimborso le seguenti voci di spesa:

- per l'operatività e l'acquisto di attrezzature speciali durevoli (motopompe, gruppi elettrogeni, tende, etc.) e per l'ufficio (arredi, computer, scaffalature, etc.);
- acquisto equipaggiamenti e attrezzature personali e di gruppo (tute ignifughe, caschi protettivi, materiali per il soccorso, etc.);
- acquisto mezzi e attrezzature di modico valore (da aste, da altri enti etc.);
- manutenzioni straordinarie e speciali di mezzi (motori, carrozzerie, attrezzature, etc.).

In relazione al **programma di investimento** approvato, sono ammesse le seguenti voci di spesa:

- acquisto di mezzi antincendio, di soccorso e trasporto;
- acquisto di moduli antincendio e di soccorso, durevoli;
- sostituzione di mezzi fuori uso.

Costituiscono valide pezze giustificative:

- fatture con timbro e firma per quietanza, rateali e/o a saldo;
- schede e/o ricevute per carburanti;
- scontrini relativi a servizi o forniture di modico valore (massimo € 50) accompagnate da buono di consegna contenete i dati relativi alla transazione, con timbro della ditta fornitrice;
- ricevute numerate, timbrate e sottoscritte dal legale rappresentante dell'Associazione e controfirmate dal Socio, in relazione ai rimborsi e/o al valore corrispettivo dei turni effettuati dai volontari.

Non sono rimborsabili spese a qualsiasi titolo sostenute dall'Associazione oltre il limite massimo del contributo comunale assegnato, ovvero non comprese nelle voci di spesa sopra indicate.

In casi particolari, adeguatamente motivati, sono ammesse deroghe a tale limitazione a seguito dell'adozione di specifica autorizzazione di spesa da parte del Comune di Sinnai.

Articolo 9. Durata e validità della convenzione

La presente convenzione ha durata quinquennale, dalla data di stipula al 31 dicembre 2015.

La sua validità è subordinata alla verifica dell'attuazione della presente convenzione e al rispetto degli impegni assunti tra le parti. Annualmente, o quando ritenuto necessario, le parti verificano l'andamento, redigendo apposito verbale nel caso in cui siano riscontrate disapplicazioni o contrasti con quanto previsto dalla convenzione.

Modifiche e/o varianti concordate vengono proposte e approvate con delibera di Giunta per il Comune di Sinnai e con delibera del Consiglio Direttivo per l'Associazione.

Art. 10 Controversie e Spese

La composizione di eventuali controversie è demandata al giudizio di un collegio arbitrale, da costituirsi nelle forme previste dal codice civile.

L'atto sarà sottoposto alla registrazione in caso d'uso a cura delle parti interessate, con spese a carico della parte che vi avrà dato motivo.

Il presente atto è scritto e conservato anche in formato informatico, su 6 pagine numerate, delle quali viene data lettura ad alta e intelligibile voce alle parti contraenti, che lo hanno trovato conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono come appresso.

Sinnai,

per l'AMMINISTRAZIONE
Il Responsabile del Settore
Ing. Silvia Serra

per L' ASSOCIAZIONE
Il Presidente
Sig. Luciano Bernardi